

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ed in particolare l'articolo 18 in forza del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico;

**Visto** il regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 3 giugno 2011, n. 131 ;

**Ritenuto**, al fine di consentire un maggiore spazio operativo all'attività del CRITA stesso, di anticipare i termini di presentazione della domanda;

**Ritenuto** opportuno prevedere che le attività finanziate al CRITA, aventi natura eminentemente di ricerca, possano iniziare già nell'anno del finanziamento e spaziare in un arco temporale pluriennale, di durata non superiore a tre anni;

**Considerato** che la complessità delle tematiche, la vastità delle attività in capo al CRITA e la loro durata pluriennale suggeriscono la possibilità di liquidare le attività svolte anche per stati di avanzamento annuali;

**Ritenuto** di adeguare il contenuto del regolamento 259/2010 alle modifiche apportate all'articolo 18 della legge regionale 26/2005 dall'articolo 2, comma 70, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all'articolo 18 richiamato, prevedendo la possibilità di erogazione anticipata dei contributi nel limite massimo del 50 per cento dei contributi concessi e la non applicazione agli anticipi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, concernente la prestazione di garanzie patrimoniali;

**Considerato** che le modifiche che si intendono apportare al regolamento 259/2010 sono quindi riconducibili a:

- anticipare al 30 giugno di ogni anno i termini per la presentazione della domanda da parte del CRITA;
- consentire che le attività relative alla domanda presentata annualmente possano iniziare nell'anno di presentazione ed avere durata pluriennale, non superiore a tre anni;
- prevedere la possibilità di liquidare i contributi spettanti anche per stralci di avanzamento annuali, limitatamente alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed f), del regolamento;
- prevedere la possibilità di erogazione anticipata dei contributi in misura non superiore al 50 per cento dei contributi concessi e la non applicazione agli anticipi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000;

**Ritenuto** di approvare le modifiche al regolamento 259/2010 per i motivi sopra evidenziati;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

**La Giunta regionale** all'unanimità

## **Delibera**

- 1.** di approvare il regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** di dare esecuzione alla presente deliberazione con decreto del Presidente della Regione, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE